

COMUNE DELLA CITTA' DI CHIUSI

Provincia di Siena

Servizio edilizia/urbanistica

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE (ai sensi dell'articolo 19 della l.r.t. n. 1/2005)

Luglio 2005

Indice

Art.	Oggetto	Pag.
1	Funzioni del garante della comunicazione	3
2	Attività a supporto dei cittadini	3
3	Attività in relazione alla struttura tecnico-operativa di progettazione	4
4	Nomina del garante della comunicazione	5

Art.1 -Funzioni del garante della comunicazione

1. Con l'obiettivo di agevolare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla formazione dei procedimenti di pianificazione oltrechè la trasparenza dei relativi atti, il garante della comunicazione assicura a tutti i cittadini, agli enti e alle associazioni, l'informazione effettiva e tempestiva sulle scelte e sui supporti conoscitivi relativi alle varie fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.

2. Il garante della comunicazione, per svolgere i compiti di cui al precedente comma, si avvale del personale preventivamente designato, nonché degli strumenti di informazione di cui è dotato il Comune.

Art. 2 – Attività a supporto dei cittadini

1. In riferimento alle suddette fasi di formazione, adozione e approvazione dello strumento di pianificazione territoriale (piano strutturale comunale disciplinato dall'art. 53 della LRT 1/2005) e degli atti di governo del territorio e delle relative varianti (di cui al Titolo V, Capo III, LRT 1/2005), particolarmente significativi per la vita e lo sviluppo del governo del territorio comunale, il garante della comunicazione promuove (indipendentemente da puntuali istanze pervenute formalmente agli atti dell'ente) la conoscenza sull'attività in corso, al fine di coinvolgere la cittadinanza e poter avviare, così, modificazioni del territorio più rispondenti alle esigenze locali, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, ma anche di ridurre e/o limitare l'innescio dei conflitti.

2. Per svolgere tale attività, che nel metodo potrà essere ottimizzata di volta in volta ed adeguata al tipo di procedura ed alla sua complessità, il comune mette a disposizione del garante della comunicazione adeguate risorse in modo da rendere possibile, efficace ed effettivo l'esercizio delle proprie funzioni.

3. Per le procedure più complesse, a discrezione dello stesso garante, dovrà essere garantita la diffusione delle notizie con mezzi di comunicazione ad ampio raggio quale la pubblicazione di articoli o notizie sul sito ufficiale internet dell'ente, sul giornale

“ChiusiInforma”, nonché, per casi particolarmente significativi, sui giornali quotidiani a tiratura locale.

In ogni procedura dovrà essere garantita la seguente diffusione minima per tutte le fasi decisionali significative:

- pubblicazione di articoli o notizie sul sito ufficiale internet dell'ente,
- avvisi e manifesti (formato A3) da collocare all'albo pretorio, alla unità operativa urbanistica, alla sede dell'URP.

4. Per ogni fase del procedimento (formazione, adozione ed approvazione dello strumento di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e delle relative varianti), il garante della comunicazione è tenuto ad informare i singoli interessati che formulano una istanza scritta in merito allo stato di avanzamento della procedura, alla tempistica dei passaggi successivi, alla previsione dei momenti intermedi del procedimento (conferenze di servizi, deposito, osservazioni, esame delle osservazioni) e della conclusione del procedimento con l'approvazione. La risposta ufficiale alla domanda scritta dovrà avvenire entro 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza stessa al protocollo dell'ente.

Art. 3 - Attività in relazione alla struttura tecnico-operativa di progettazione

1. Per poter esercitare al meglio i compiti definiti al precedente articolo 2, il garante deve rapportarsi costantemente con il gruppo di progettisti (interni od esterni) incaricati della progettazione urbanistica. Dovrà essere, infatti, pienamente coinvolto nelle scelte strategiche del progetto in modo da poter comunicare agli interessati sia la motivazione del progetto che i vari passaggi formali dell'iter. Ciò è di fondamentale importanza per poter redigere correttamente il rapporto di cui al successivo comma 2.

2. In sede di adozione e di approvazione dello strumento di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, il garante della comunicazione provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta all'interno del procedimento in oggetto, come definito dall'art. 20, co.2, della LRT 1/2005.

3. Tale rapporto deve contenere sia la sintesi degli interventi attuati per diffondere l'informazione effettiva e tempestiva sulle scelte, operate dall'Amministrazione comunale, alla popolazione, sia la descrizione più specifica degli interventi attuati nei confronti di singoli cittadini che hanno attivato istanze puntuali e specifiche. Il rapporto deve altresì contenere dettagli sui rapporti attivati con altre unità dell'ente (unità organizzativa urbanistica, URP) e/o con il difensore civico, sul collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna, sulla interconnessione mediante sistemi informatici, nei limiti della riservatezza e della segretezza.

Art. 4 - Nomina del garante della comunicazione

1. Il garante della comunicazione e i soggetti che lo coadiuvano sono nominati con atto dell'organo comunale competente per l'avvio del procedimento di pianificazione disciplinato dal Titolo II, Capo II, della LRT 1/2005 (Consiglio, nel caso del piano strutturale e relative varianti, Giunta nel caso degli atti di governo del territorio e relative varianti), ed è scelto sia tra il personale interno della struttura dell'ente (ad esclusione del responsabile del procedimento di pianificazione) che all'esterno, come risulta dall'art. 19, co. 2, della LRT 1/2005.

2. Il garante della comunicazione è nominato all'inizio di ogni singolo procedimento di pianificazione.

3. La nomina avviene mediante apposito atto o con l'atto di avvio del procedimento.